

GLI AFFIDAMENTI DEGLI INCARICHI TECNICI D.LGS. 50/2016

- Art. 3 lett. vvvv) del D. lgs. 50/2016:
- «Servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici:
- **I servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE»**

- DEFINIZIONI

- Art. 3 della direttiva 2005/36/CE:
«Relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali»
- ***Tali servizi devono essere affidati
secondo le modalità indicate nel
Codice***

• DEFINIZIONI

- oo) valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo la qualita' architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione e il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione elettronica e informativa per l'edilizia e le infrastrutture, **limitando radicalmente il ricorso all'appalto integrato**, tenendo conto in particolare del contenuto innovativo o tecnologico delle opere oggetto dell'appalto o della concessione in rapporto al valore complessivo dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo; **esclusione dell'affidamento dei lavori sulla base della sola progettazione di livello preliminare, nonche', con riferimento all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e di tutti i servizi di natura tecnica, del ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo piu' basso o del massimo ribasso d'asta;**

• SISTEMAZIONE NEL CODICE

- art. 23, commi 2 e 12 - Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi;
- art. 24, commi 4 e 8 – Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici;
- art. 31, comma 8 - Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni;
- art. 46 - Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e gli altri servizi tecnici;
- art. 83 - Criteri di selezione e soccorso istruttorio;
- art. 93, comma 10 - Garanzie per la partecipazione alla procedura; art. 95 comma 3, lett. b) – Criteri di aggiudicazione dell'appalto;
- art. 157 – Altri incarichi di progettazione.

• DECRETI MINISTERIALI DA ADOTTARE

- ART. 23 co. 3:
- 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo **sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali**. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica **l'articolo 216, comma 4**.
- Art. 24 co. 2:
- 2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC, **sono definiti i requisiti** che devono possedere i soggetti di cui **all'articolo 46, comma 1**. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4

Norme relative ai servizi tecnici rimaste in vigore nel DPR 207/2010 riepilogate nell'art. 216 co. 4:

TITOLO II - PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO

CAPO I - Progettazione

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 14 - Studio di fattibilità

Art. 15 - Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche

Art. 16 - Quadri economici

Tutto il TITOLO relativo al Collaudo dei lavori: *TITOLO X - COLLAUDO DEI LAVORI*

Sezione II - Progetto preliminare

Art. 17 - Documenti componenti il progetto preliminare

Art. 18 - Relazione illustrativa del progetto preliminare

Art. 19 - Relazione tecnica

Art. 20 - Studio di perfezionabilità ambientale

Art. 21 - Elaborati grafici del progetto preliminare

Art. 22 - Calcolo sommario della spesa e quadro economico

Art. 23 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare

Sezione IV - Progetto esecutivo

Art. 33 - Documenti componenti il progetto esecutivo

Art. 34 - Relazione generale del progetto esecutivo

Art. 35 - Relazioni specialistiche

Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo

Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera

Art. 40 - Cronoprogramma

Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari

Art. 42 - Computo metrico estimativo e quadro economico

Art. 43 - Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

Sezione III - Progetto definitivo

Art. 24 - Documenti componenti il progetto definitivo

Art. 25 - Relazione generale del progetto definitivo

Art. 26 - Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo

Art. 27 - Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale

Art. 28 - Elaborati grafici del progetto definitivo

Art. 29 - Calcoli delle strutture e degli impianti

Art. 30 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo

Art. 31 - Piano particellare di esproprio

Art. 32 - Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo

- **DEFINIZIONI**

- **DEFINIZIONI**

- LEGGE DELEGA N. 11/2016
 - Art. 1 co. 1 lett. oo)





















LA PROGRAMMAZIONE NEL NUOVO CODICE Il riferimento legislativo

ggggg-septies) elenco «elenco annuale dei lavori», l'elenco degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della prima annualita' del programma stesso;

ggggg-octies) «elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi», l'elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale di riferimento, da avviare nel corso della prima annualita' del programma stesso;

LA PROGRAMMAZIONE NEL NUOVO CODICE Il riferimento legislativo

ggggg-nonies) «quadro esigenziale», il documento che viene redatto ed approvato dall'amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell'intervento e che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell'intervento, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati;

LA PROGRAMMAZIONE NEL NUOVO CODICE Il riferimento legislativo

**PARTE I - AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI
COMUNI ED ESCLUSIONI**

**TITOLO III - PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E
PROGETTAZIONE**

**Art. 21. ~~(Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti)~~ (Programma degli acquisti e programmazione
dei lavori pubblici)**

LA PROGRAMMAZIONE NEL NUOVO CODICE

Il riferimento legislativo

Art. 21 (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.

LA PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI

Art. 170. Documento unico di programmazione

(articolo così sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)

L'APPROFONDIMENTO

LA PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI

Art. 170. Documento unico di programmazione

(articolo così sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)

1. Entro il **31 luglio** di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il **15 novembre** di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione.

L'APPROFONDIMENTO

LA PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI

Art. 170. Documento unico di programmazione

(articolo così sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

L'APPROFONDIMENTO

LA PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI

Art. 170. Documento unico di programmazione

(articolo così sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)

Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

8. Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

- i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;**

L'APPROFONDIMENTO

LA PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI

SCHEMA DI DECRETO PROGRAMMAZIONE

4. In coerenza con gli strumenti di bilancio e con i termini di cui ai commi 5 e 6, sono adottati, **secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione**, lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal **referente** responsabile del programma.

L'APPROFONDIMENTO

LA PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI

SCHEMA DI DECRETO PROGRAMMAZIONE

5. Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, in coerenza con il bilancio ed è pubblicato in formato open data presso i siti informatici di cui **agli articoli ~~all'articolo~~ 21, comma 7 e 29** del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma.

L'APPROFONDIMENTO

LA PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI

SCHEMA DI DECRETO PROGRAMMAZIONE

6. Entro **novanta giorni** dall'entrata in vigore della legge di bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Gli altri soggetti di cui al l'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. **Nelle more dell'approvazione del programma, possono essere avviati gli interventi previsti nello schema dell'elenco annuale adottato ai sensi del comma 4.**

L'APPROFONDIMENTO

LA PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI

PROBLEMA

**I TEMPI INDIVIDUATI DAL DECRETO
NON SONO COERENTI CON LA
TEMPISTICA PER L'APPROVAZIONE
DEI PROGRAMMI E DEI BILANCI DEGLI
ENTI LOCALI**

CHE FARE?

L'APPROFONDIMENTO

PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE E L'ELENCO ANNUALE

Redatto entro il 30 settembre e successivamente adottato dalla Giunta Comunale con propria Deliberazione entro il 15 ottobre, per essere poi approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale unitamente al Bilancio di Previsione, del quale costituiva uno specifico allegato (Art. 13 D.P.R 207/2010);

Reso pubblico, prima della approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno 60 gg. consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante

L'APPROFONDIMENTO

**ORA (ma è solo una mia idea):
IL PROGRAMMA TRIENNALE E
BIENNALE ED L'ELENCO ANNUALE**

- 1. ADOTTATO ENTRO il 31 luglio, insieme al DUP**
- 2. POSTO IN PUBBLICAZIONE PER 60 GIORNI**
- 3. AGGIORNATO ENTRO IL 15 NOVEMBRE (INSIEME ALL'AGGIORNAMENTO DEL DUP)**
- 4. APPROVATO INSIEME AL BILANCIO ENTRO IL 31 DICEMBRE, OVVERO ENTRO 30 GIORNI DALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO**

L'APPROFONDIMENTO

LA PROGRAMMAZIONE NEL NUOVO CODICE

Il riferimento legislativo

Art. 21 (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici)

2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.

LA PROGRAMMAZIONE NEL NUOVO CODICE

Il riferimento legislativo

Art. 21 (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici)

3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

LA PROGRAMMAZIONE NEL NUOVO CODICE Il riferimento legislativo

Art. 21 (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici)

4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.

LA PROGRAMMAZIONE NEL NUOVO CODICE Il riferimento legislativo

Art. 21 (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici)

5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.

LA PROGRAMMAZIONE NEL NUOVO CODICE

Il riferimento legislativo

Art. 21 (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici)

6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

LA PROGRAMMAZIONE NEL NUOVO CODICE Il riferimento legislativo

Art. 21 (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici)

7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4.

LA PROGRAMMAZIONE NEL NUOVO CODICE

Il riferimento legislativo

Art. 21 (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici)

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti:

- a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;**
- b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;**
- c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;**
- d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;**
- e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;**
- f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.**

LA PROGRAMMAZIONE NEL NUOVO CODICE Il riferimento legislativo

Art. 21 (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici)

8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.